



Ordinanza Invalidi Prot. 31573/98

IL SINDACO

Visto l'art.27 della legge 30.3.1971 n.118 concernente le barriere architettoniche e trasporti pubblici;

Visto il D.P.R. 24.7.1996 n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici";

Visti gli artt.6, 7 e 188 del D.Lgs. 30.5.1992 n.285 codice della strada e l'art.381 del D.P.R. 16.12.1992 n.495 (regolamento di esecuzione e di attuazione);

Richiamate le proprie precedenti ordinanze prot.n.30075 del 20.7.93 e prot.n.33044 del 29.12.94 relative ai provvedimenti a favore delle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, nonché le motivazioni in esse contenute;

Ritenuto necessario, alla luce del D.P.R. sopra citato, ordinare ed unificare le disposizioni di cui alle ordinanze sopra richiamate in un unico provvedimento esaustivo della materia regolamentata, al quale solo dovrà farsi riferimento per la disciplina in esso contenuta;

Visto l'art.36 della Legge 142/1990;

Su proposta del Corpo di Polizia Municipale;

ORDINA

I seguenti provvedimenti:

1. Il contrassegno di cui al D.P.R. 16.12.1992 n.495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada) da apporre sui veicoli utilizzati da persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, di validità quinquennale, è rilasciato a seguito di apposita istanza documentata da certificazione medica rilasciata dall'Azienda U.S.L. di Modena – Servizio Igiene Pubblica – Ufficio Invalidi Civili attestante la effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
2. Alle persone detentrici dello speciale contrassegno di cui sopra e della relativa autorizzazione è consentito circolare, transitare e sostare con il veicolo al loro specifico servizio, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) il contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile sul parabrezza del veicolo;
 - b) il veicolo non deve costituire pericolo o grave intralcio alla circolazione;
 - c) la sosta deve avvenire osservando le norme stabilite degli artt. 157 e 158 del codice della strada;
 - d) il transito, oltre che nella zona a traffico limitato e nelle aree pedonali, è consentita sui percorsi preferenziali o sulle corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico collettivo ed ai taxi;
 - e) la circolazione è consentita anche in caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, sempre che ciò non costituisca pericolo o grave intralcio;
 - f) la circolazione è altresì consentita in deroga a obblighi e divieti di carattere permanente o temporaneo salvo che ciò non costituisca pericolo o grave intralcio;

- g) la sosta è consentita in deroga al rispetto dei limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato (disco orario) ed in deroga al pagamento quando avviene negli appositi spazi riservati agli invalidi;
 - h) la circolazione è vietata nelle strade in cui vige il divieto di accesso o di transito;
 - i) la sosta e/o fermata sono vietate nelle aree dove sono presenti i rispettivi divieti permanenti
3. La rimozione dei veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno, non è consentita in alcun caso. E' consentito lo spostamento del veicolo .
 4. Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli a pagamento deve essere riservato gratuitamente ai detentori dello specifico contrassegno il numero di posti indicato dall'art.5 del D.P.R. 24.7.1996 n.503.
 5. Lo speciale contrassegno può essere utilizzato esclusivamente nelle ipotesi in cui il veicolo sia al servizio del titolare dell'autorizzazione.

6) SANZIONI

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalle Legge 24.11.1981 n.689.

Il versamento delle somme sottoindicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione.

Qualora il versamento sia effettuato oltre il termine suddetto la sanzione amministrativa sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell'ordinanza- ingiunzione di pagamento.

Le stesse sanzioni si applicano in concorso con quelle del Codice della Strada.

Oltre a quanto previsto dalla presente ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie, nel caso di modifiche apportate al contrassegno e/o all'autorizzazione l'agente accertatore procede al sequestro del contrassegno e/o all'autorizzazione redigendo apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria.

Sanzioni pecuniarie:

1. la mancata esposizione dello specifico contrassegno, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da £ 25.000 a £ 150.000;
2. l'utilizzo improprio dell'autorizzazione e del relativo contrassegno è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da £ 150.000 a £ 900.000.
3. l'uso di fotocopie del contrassegno identificativo e/o dell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da £ 75.000 a £450.000;
4. nel caso in cui il veicolo circoli nella zona a traffico limitato o nelle aree pedonali l'insosservanza delle condizioni di cui al precedente punto 2. e riportate sul retro del contrassegno, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in assenza di autorizzazione per la circolazione nelle zone a traffico limitato (Codice della Strada artt.7 e 158);

Sanzioni accessorie:

1. nel caso di accertato utilizzo di fotocopie del contrassegno e/o dell'autorizzazione o di modifiche apportate al contrassegno e/o all'autorizzazione l'agente accertatore procede al ritiro della/e fotocopia/e del contrassegno e/o autorizzazione modificata;
2. in caso di recidiva, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente atto, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione e del contrassegno per mesi uno a decorrere dalla data del ritiro dell'autorizzazione e/o del contrassegno fotocopiati o modificati. Per recidiva s'intende l'aver commesso la stessa violazione per due volte in un anno (dodici mesi successivi al primo accertamento) anche se il trasgressore ha provveduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. Nei casi di ritiro e/o sospensione la restituzione dell'autorizzazione e del relativo contrassegno è subordinata all'accertamento del persistere delle condizioni e dei requisiti che ne hanno legittimato il rilascio;
3. dopo l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione, in caso di recidiva, si applica la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione.

Sono abrogati i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza.

All'esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di polizia stradale di cui all'art.12 del Codice della Strada.